

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Servizio 3 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. CE IT P4E68, sito in Misilmeri (PA) impresa alimentare Valle dell’Uovo s.r.l. Società Agricola - Estensione del riconoscimento.

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull’igiene dei prodotti di origine animale;

- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.A. n. 36 del 7 settembre 2022 con il quale è stato conferito al Dr. Pietro Schembri l’incarico di dirigente dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- VISTA la nota prot. n. 18 del 6 ottobre 2022 con la quale è stata conferita ai dirigenti di Area e Servizi dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n.18 del 13 gennaio 2021 con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare sito in Misilmeri (PA), contrada Incorvina s.n. “La Valle dell’Uovo Società Agricola s.r.l.” è stato riconosciuto idoneo, in via definitiva, con l’attribuzione dell'*approval number* CE IT P4E68, ai fini dell’esercizio delle attività di: Uova e Ovoprodotti (SEZ.X) centro d’imballaggio – EPC di uova in guscio;
- VISTA la nota prot. n. 28095 del 27 settembre 2022 trasmessa dal SUAP del comune di Misilmeri (PA) a mezzo Pec, acquisita al protocollo al n. 32943 del 27.09.2022, con la quale è stata indetta la conferenza asincrona ai sensi dell’art. 14/bis della Legge 241/90 e s.m.i. per l’istanza di estensione del riconoscimento CE IT P4E68 ai fini dell’esercizio dell’attività di: Uova e Ovoprodotti (Sez. X), stabilimento per la produzione uova liquide – LEP, per la produzione di uova liquide;
- VISTA la nota prot. n. 193149 del 07 ottobre 2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento il 07 ottobre 2022 al n. 34425, con la quale il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASP di Palermo ha espresso nulla osta all’estensione del riconoscimento
- VISTA la completezza della documentazione allegata e la ricevuta di pagamento avvenuto tramite conto corrente della tassa di concessione governativa di € 600 effettuata in data 3 agosto 2022 prevista per l’estensione del numero riconoscimento;
- RITENUTO di dovere procedere in merito;

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che, per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento dell’impresa alimentare **La Valle dell’Uovo Società Agricola s.r.l.**, (P.IVA 04970990828) sito Misilmeri (PA), contrada Incorvina s.n. cap 90036, viene riconosciuto idoneo all’esercizio della seguente attività: Uova e Ovoprodotti (Sez. X), stabilimento per la produzione uova liquide – LEP, per la produzione di uova liquide

Articolo 2

L'impianto mantiene il numero di riconoscimento **CE IT P4E68**, con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

Articolo 3

L'impresa alimentare deve garantire tra l'altro che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dall'impresa alimentare **La Valle dell'Uovo Società Agricola s.r.l.**

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente Azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del comune di Misilmeri per la conclusione della conferenza semplificata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 20/10/2022

**La Dirigente del Servizio 3
(Dott.ssa Daniela Nifosi)**

FPF